

Chi non vuole il 41 bis

di Gian Carlo Caselli - 10 luglio 2008

«era una volta che i mafiosi nessuno li cercava. Poi si cominciò a catturarne qualcuno, ma non sempre restavano in carcere. Robusti killer allenati alla ferocia, spietati torturatori e compiaciuti esecutori di efferate sentenze di morte...

di colpo diventavano fragili omiciattoli, cagionevoli di salute, afflitti da mali d'ogni tipo che li rendevano incompatibili col carcere.

Quei pochi che in carcere ci rimanevano, vivevano ben diversamente dai detenuti comuni. Per loro, la prigione era un grand hotel. Tanto che la storia della mafia è stata - per certi versi - anche storia del potere mafioso «nonostante» il carcere e persino «dentro» il carcere. Il detenuto mafioso, abituato a dettar legge ovunque, per decenni è riuscito a trasformare anche il carcere in una porzione del territorio nel quale esplicitare il suo dominio, una dépendance della borgata dove spadroneggiava prima della cattura. Un paradossale rovesciamento dei rapporti di forza, dove la parte debole - invece del detenuto - era lo Stato. E il fatto che il mafioso detenuto potesse mantenere intatto il suo potere, nonostante la carcerazione, costituiva un'esibizione di forza che ne accresceva l'autorevolezza, rafforzava il mito dell'impunità mafiosa, vanificava quelle iniziative di contrasto dell'organizzazione mafiosa che una minoranza di uomini onesti cercava di portare avanti. Giovanni Falcone, che ben conosceva questa vergognosa situazione di favore per criminali che avrebbero dovuto essere fronteggiati senza sconti, quando (di fatto cacciato da Palermo) cominciò a lavorare a Roma al ministero della Giustizia, mise in cantiere - tra l'altro - la normativa sui «pentiti» e l'adozione di nuove norme per i mafiosi detenuti allo scopo di realizzare un trattamento differenziato, modulato sulle specifiche e concrete esigenze di quel tipo di reclusi, senza per altro indulgere ad istanze di tipo meramente vendicativo-retributivo. Mentre Falcone metteva a punto questo progetto, la Cassazione (forte di una presidenza diversa rispetto al passato) confermava le condanne del «maxiprocesso». Per la prima volta, pesanti pene definitive da scontare in un carcere di giusto rigore. Per i mafiosi, una vera rovina, insopportabile. La strage di Capaci nasce anche di qui: una vendetta postuma contro Falcone e al tempo stesso il tentativo di soffocare nel sangue le riforme progettate. Riforme che di fatto saranno approvate soltanto dopo la strage di via d'Amelio, soltanto dopo che all'assassinio di Falcone seguì quello di Paolo Borsellino. Per cui quella sui «pentiti» e l'art. 41 bis dell'ordinamento giudiziario (parentesi: ancora una volta la dimostrazione che la legislazione antimafia è piena zeppa di bis, ter, quater, quinquies...: una legislazione sempre soltanto del «giorno dopo») sono norme letteralmente fecondate dall'intelligenza e intrise del sangue di Falcone e Borsellino. Un «particolare» che non si dovrebbe mai dimenticare.

L'efficacia del regime del 41 bis, combinata con la legislazione premiale sui collaboratori di giustizia, fu all'origine di una vera e propria slavina di «pentimenti», che consentirono di infliggere a Cosa nostra colpi durissimi e che avrebbero potuto essere definitivi se qualcosa non si fosse messo di traverso non appena l'azione degli inquirenti venne doverosamente indirizzata - oltre che verso i mafiosi «doc» - anche contro i loro complici eccellenti. Frattanto, col trascorrere degli anni, il regime del 41 bis registrò sostanziali modifiche nell'attuazione pratica, tali da indebolirne la capacità di corrispondere alle finalità per cui era stato pensato e approvato (recidere o quanto meno ostacolare i collegamenti dei mafiosi detenuti con l'esterno del carcere). Finché si sono addirittura moltiplicate - ed è il problema oggi sul tappeto - le decisioni della Corte di Cassazione e di vari Tribunale di Sorveglianza che hanno revocato e continuano a revocare i decreti di 41 bis volta a volta emanati del Ministro della giustizia.

In punto revoche, per vero, la giurisprudenza non è univoca. Vi sono sentenze (ad esempio la n. 163/07 della Cassazione) secondo le quali, accertata la «persistente operatività della cosca sul territorio di appartenenza», «per affermare il venir meno della pericolosità sociale del condannato e della sua capacità di mantenere collegamenti con la cosca, occorre individuare elementi specifici e concreti in grado di supportare tale convincimento, che non possono identificarsi né con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né, tanto meno, essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati di trattamento penitenziario». La giurisprudenza decisamente prevalente, invece, fa leva proprio sul decorso del tempo e sulla regolare condotta del

detenuto per escluderne la pericolosità attuale: di qui le numerose sentenze che decretano, anche in casi clamorosi, la fine del 41 bis. Ora, poiché si tratta di sentenze che secondo l'orientamento giurisprudenziale non univoco ma nettamente prevalente corrispondono ai parametri di legge, è evidente che la normativa del 41 bis deve essere rivista alla ricerca di un giusto punto di equilibrio fra rispetto dei diritti dei detenuti ed esigenze di giusto rigore, quando si tratta di mafiosi che non hanno mai dato nessun segnale concreto (neppure minimo) di distacco dall'organizzazione criminale cui appartengono in forza di inoppugnabili condanne. Dando per scontato (salvo che si voglia, come dicono i siciliani, fare solo del "babbio") che la questione del regime carcerario dei mafiosi rimane un nodo centrale nell'azione statale di contrasto alla mafia, e che ogni erosione - o peggio svuotamento - della funzionalità ed efficacia di tale regime carcerario rischia di vanificare i risultati raggiunti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Il ministro Alfano - gliene va dato atto - si è detto convinto che occorranò modifiche legislative per stringere le maglie del 41 bis. Speriamo che non si tratti di uno di quei casi in cui, agli annunci suggestivi, non seguono poi fatti concreti.

L'UNITA'